

Codice A1816A

D.D. 21 ottobre 2015, n. 2678

Legge Regionale 10/02/2009, n.4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di ARGENTERA (CN) - Interventi selvicolturali in Comune di Argentera - localita' Bersezio - Istanza n. 26533/2015

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Argentera (CN), in data 21/09/2015 – assunta al Protocollo al n. 47398/A1816A;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte in data 20/10/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice	6,3000	6,3000

TUTTO ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i., il Comune di Argentera all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Argentera (CN) - Località Bersezio - così come descritti nel progetto d'intervento, sulle superfici e rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

Tipologia forestale.	Superficie da progetto ha.	Superficie ammessa ha.
Bosco ad alto fusto di larice	6,3000	6,3000

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente (al lordo delle tare improduttive):

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup intervento (ha)
Argentera	A	8	340	2,9920	2,9920
Argentera	B	1	96	0,7134	0,7134
Argentera	B	1	52	3,1100	3,1100

- Il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha. 6,3000 (al netto delle tare improduttive) ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
 - potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
 - si approva il piedilista di martellata per le piante a partire dalla classe diametrica 30 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 342 di larice;
 - si approva il piedilista di contrassegnatura per le piante al di sotto della classe 30 cm contenuto nel progetto di intervento, che comporta l'assegno al taglio di n. 102 piante di larice;
 - si approva il piedilista di contrassegnatura delle piante vive e morte in piedi da rilasciare in bosco per il mantenimento della biodiversità;
 - Il volume di legname prelevabile con l'intervento, è pari a 1043 mc: 586 mc nel lariceto maturo (pari al 33,8% della provvigione) da sottoporre a taglio a scelta colturale e 387 mc nel lariceto giovane (pari al 33,3% della provvigione) da sottoporre a diradamento; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
 - nell'area identificata cartograficamente di lariceto maturo dovrà essere effettuato una taglio a scelta colturale nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 21 del regolamento forestale vigente (rilascio di una provvigione minima di 90 mc/ha e prelievo non superiore al 40% della provvigione presente);
 - nell'area identificata cartograficamente di lariceto giovane dovrà essere effettuato una taglio intercalare nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 22 del regolamento forestale vigente (rilascio di una copertura minima pari almeno al 50% della provvigione presente);
 - nella zona di lariceto maturo, il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate con l'operazione di martellata e contrassegnatura con vernice rossa; non dovranno essere tagliate le piante contrassegnate per la biodiversità, quelle di confine con doppia anellatura gialla ed altre piante non martellate o contrassegnate con vernice rossa;
 - nella zona di lariceto giovane il taglio dovrà essere effettuato nelle 5 aree campione esclusivamente a carico delle piante contrassegnate in rosso; al di fuori di tali aree, il taglio dovrà replicare i criteri desumibili dalle aree campione; non dovranno essere tagliate le piante contrassegnate per la biodiversità e quelle di confine con doppia anellatura;
 - qualora il taglio delle piante mature nel lariceto giovane superi i limiti stabiliti dal comma 1, art.9 si prescrive che venga effettuata l'operazione di assegno al taglio delle stesse, trasmettendo al

Settore Tecnico Regionale di Cuneo il relativo piedilista per l'approvazione della variante al progetto autorizzato;

- relativamente alla conservazione della biodiversità, si prescrive la conservazione a tempo indefinito delle piante indicate nell'apposito piedilista in relazione progettuale;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- per quanto attiene all'apertura della via di esbosco temporanea prevista in progetto si prescrive che, qualora in corso di realizzazione si verifichi un superamento dei parametri previsti dall'art. 52, comma 1, lettera c) del Regolamento forestale vigente, vengano sospesi i lavori di realizzazione del tracciato e venga presentata una variante al progetto approvato che consenta il rientro in tali parametri; in alternativa dovranno essere conseguite tutte le autorizzazioni del caso per la realizzazione di una pista forestale permanente (a solo titolo di esempio: autorizzazione paesaggistica, autorizzazione per il vincolo idrogeologico, autorizzazione urbanistica);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato;
- ramaglie, cimali e altro materiale legnoso di piccole dimensioni devono essere lasciati in bosco o depezzati e sparsi sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riuniti in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo, si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'articolo 34 del Reg. for. n. 8/R 2011 e s.m.i.):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali;
 - b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione;
 - c) per le vie di esbosco per mezzi meccanici:
 - chiusura e protezione degli accessi;
 - realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R 2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi

pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 22/09/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente Provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti